

STATUTO CONF COOPERATIVE - UNIONE REGIONALE DEL LAZIO

ART. 1 DENOMINAZIONE. FINALITÀ

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 8 dello Statuto della Confederazione Cooperative Italiane – associazione nazionale autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo e delle imprese sociali, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 – è costituita, fra gli enti cooperativi e mutualistici, le imprese sociali e tutti gli altri enti aderenti alla Confederazione medesima e aventi sede legale nel territorio della Regione LAZIO, l'associazione denominata "Confcooperative - Unione regionale del LAZIO".
2. L'associazione "Confcooperative Unione Regionale del LAZIO" è struttura territoriale della Confederazione Cooperative Italiane e la rappresenta nell'ambito della Regione nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confederazione medesima.
3. La denominazione abbreviata è "Confcooperative LAZIO". Ai soli fini del presente statuto, la Confederazione Cooperative Italiane verrà brevemente denominata Confcooperative Nazionale.
4. L'Associazione non ha scopo di lucro.
5. La denominazione "Confcooperative Unione Regionale del LAZIO" può essere mantenuta fino a quando costituirà articolazione territoriale di Confcooperative Nazionale. In caso di revoca della rappresentanza da parte di Confcooperative Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 15 dello statuto confederale, la denominazione dovrà essere modificata immediatamente e, comunque, entro 7 giorni dalla notifica della revoca, sopprimendo nella denominazione stessa le parole "Confcooperative - Unione regionale del LAZIO".

ART. 2 SCOPI

1. CONF COOPERATIVE LAZIO ispira la propria azione ai principi ed alla dottrina sociale

cristiana ed è aperta a quanti pongono a fondamento della vita associativa i valori di libertà, di pluralismo, di partecipazione, di solidarietà e di elevazione della dignità della persona umana e di impegno verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale, di libertà e di partecipazione.

2. CONF COOPERATIVE LAZIO, nel rispetto dei principi ispiratori, nell'ambito degli indirizzi generali e delle direttive di Confcooperative nazionale, esplica i compiti che la Confederazione svolge in campo nazionale ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto e, fra quelli, in particolare:

- a) la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina degli enti cooperativi, mutualistici e delle imprese sociali;
- b) la difesa della cooperazione e delle imprese sociali, quali fattori di trasformazione e progresso delle strutture sociali e della coesione sociale;
- c) la rappresentanza e la tutela nella Regione degli interessi morali ed economici degli enti cooperativi, mutualistici, delle imprese sociali e degli altri enti aderenti e dei loro soci;
- d) lo sviluppo della coscienza cooperativa, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione cooperativa ed imprenditoriale degli enti associati e dei loro soci e amministratori; alla formazione identitaria e professionale dei quadri, tecnici ed altri lavoratori addetti degli enti stessi, nonché alla diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
- e) la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra uomo e donna nell'ambito dell'imprenditoria cooperativa e delle imprese sociali;
- f) la promozione della crescita del movimento cooperativo, mutualistico e delle imprese sociali in particolare nei Paesi in via di sviluppo e di recente ordinamento democratico;
- g) l'organizzazione, in collaborazione con le strutture qualificate, di corsi di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione per soci, dirigenti, tecnici e dipendenti di enti associati e l'attuazione di tutte le iniziative formative di interesse cooperativo o mutualistico - comprese quelle che mirano a favorire l'accesso al mercato del lavoro, anche in forma cooperativa, di giovani,

- svantaggiati e disoccupati – utilizzando risorse proprie o risorse pubbliche;
- h) la promozione, di nuove iniziative cooperative, mutualistiche e di imprese sociali e dello sviluppo degli enti aderenti;
 - i) la promozione dell'aggregazione degli enti cooperativi, mutualistici e delle imprese sociali operanti nel territorio della Regione;
 - j) la preparazione dei lavoratori, degli imprenditori familiari, dei piccoli operatori economici e dei cittadini in genere con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile e all'acquisizione e gestione degli strumenti di produzione, scambio e servizio nell'economia cooperativa e sociale;
 - k) la raccolta di ogni documentazione, l'elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione, anche ai fini di interesse generale;
 - l) la promozione, la cura e la valorizzazione, attraverso le opportune attività di comunicazione, dell'immagine della cooperazione nella Regione o nel territorio di competenza;
 - m) la promozione, l'assistenza e l'attuazione dei servizi amministrativi, legali, sindacali, tecnico economici, di assistenza alla stipula dei contratti agrari in deroga ai sensi della Legge 203/1982, di patronato e di assistenza agli enti aderenti ed ai loro associati, anche favorendo l'istituzione di sportelli di servizi e circoli dei soci, in ogni caso assicurando il collegamento con gli organi e gli uffici di Confcooperative Nazionale;
 - n) la cessione di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché l'assistenza agli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, nonché la formazione ai propri associati;
 - o) l'assunzione di partecipazioni ed interessenze di ogni tipo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi;
 - p) l'attuazione di tutte le eventuali funzioni attribuite all'Unione da Confcooperative Nazionale;
 - q) la predisposizione di progetti di valenza regionale per la promozione, lo sviluppo e l'assistenza alle imprese.

3. In particolare, spetta a CONF COOPERATIVE LAZIO:

- a) Rappresentare, di fronte alle Amministrazioni ed agli altri enti regionali nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confcooperative nazionale, gli interessi e le indicazioni degli enti aderenti;
- b) gestire le relazioni sindacali nel quadro delle direttive confederali con il concorso delle Federazioni Regionali anche sottoscrivendo accordi e contratti territoriali;
- c) promuovere iniziative per favorire lo sviluppo della cooperazione e delle imprese sociali, nonché coordinare ed armonizzare le attività di interesse comune, generali e settoriali delle Unioni territoriali della Regione;
- d) favorire nella Regione lo sviluppo della coscienza solidaristica e dell'imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale e alla formazione associativa.
- e) formulare programmi e promuovere attività nell'ambito regionale tesi allo sviluppo della mutualità, della cooperazione e dell'imprenditoria sociale, alla formazione dei quadri dirigenti ed allo studio di problematiche inerenti la cooperazione e l'imprenditoria sociale, anche attraverso strutture di sistema regionali e nazionali;
- f) coordinare e programmare gli investimenti cooperativi nell'ambito regionale prestando la necessaria assistenza per il relativo finanziamento;
- g) promuovere iniziative legislative regionali per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione e dell'imprenditoria sociale;
- h) mantenere sistematici contatti con gli enti regionali e con le forze sociali, economiche e politiche allo scopo di agevolare le associate nel coordinamento della politica cooperativa e dell'imprenditoria sociale, nello svolgimento e nella trattazione delle pratiche amministrative inerenti ad iniziative o problemi comuni sul piano regionale;
- i) istituire d'intesa con le Unioni territoriali, direttamente o attraverso apposite strutture delegate, servizi di assistenza e di consulenza in favore delle medesime e degli enti associati, anche mediante adeguate forme di revisione e di monitoraggio, realizzate di iniziativa dell'organizzazione, come espressione del principio dell'autocontrollo e come strumento di perfezionamento gestionale, mirando ad operare quale raccordo funzionale tra l'organizzazione locale e quella confederale;

- j) assumere, in generale, ogni opportuna iniziativa in favore della cooperazione e dell'imprenditoria sociale, anche mediante la costituzione di organismi di settore, di consorzi o di altre strutture economiche o di servizio;
 - k) promuovere la costituzione, d'intesa con le Federazioni Nazionali competenti, delle Federazioni Regionali di cui al successivo art. 16, tra gli enti aderenti che operano negli specifici settori di attività, assicurandone il funzionamento;
 - l) designare, salvo diversa disposizione di legge, i rappresentanti di Confcooperative negli enti, negli istituti e nelle autorità regionali, dandone notizia a Confcooperative nazionale;
 - m) elaborare, nel quadro delle linee politiche della Confederazione, la politica cooperativa nell'ambito regionale;
 - n) curare pubblicazioni riguardanti i CCNL ed assistere gli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e della legislazione sul lavoro, nonché gestire iniziative per la formazione nei confronti dei propri soci.
4. Confcooperative LAZIO collabora e si coordina con Confcooperative nazionale per l'adempimento, da parte dei revisori delle cooperative, delle funzioni ispettive e di revisione cooperativa, secondo la legge ed i regolamenti emanati dai competenti organi di Confcooperative nazionale.
5. Confcooperative LAZIO si uniforma alle direttive generali di Confcooperative e applica le relative delibere assunte dagli Organi Nazionali.
6. Confcooperative LAZIO, su mandato di Confcooperative, svolge compiti di ispezione e sorveglianza intervenendo sul funzionamento amministrativo, sull'efficienza organizzativa e di assistenza agli enti associati delle Unioni territoriali, proponendo alla Confederazione le iniziative per rimuovere eventuali ostacoli al buon funzionamento di dette Unioni secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento confederale.
7. Confcooperative LAZIO svolgerà sul territorio regionale tutti i compiti e le funzioni delegate e decentrate da Confcooperative nazionale anche in attuazione di Leggi, atti e regolamenti. In particolare, opererà di concerto con Confcooperative nazionale e con le Unioni territoriali nell'attuazione dei regolamenti relativi alla riscossione del contributo associativo e alle adesioni.

8. Per il conseguimento delle finalità predette, Confcooperative LAZIO potrà:
 - a) avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico-sociali, dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
 - b) stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca nonché partecipare ad enti ed organizzazioni aventi scopi affini, nel rispetto delle azioni in tal senso attuate dalla Confederazione.
9. La Confederazione e le imprese ad essa associate riconoscono, tra i valori fondanti la propria organizzazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.
10. Le imprese che aderiscono alla Confederazione respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza di Confederazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.
11. Il mancato rispetto delle norme etiche della Confederazione e dei doveri degli associati è sanzionato con la diffida e l'esclusione.

ART. 3 ORGANI

1. Gli organi di CONFSCOOPERATIVE LAZIO sono:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Consiglio Regionale;
 - c) il Consiglio di Presidenza;
 - d) il Presidente;
 - e) l'Organo di Controllo;
 - f) il Segretario generale, se nominato.
2. Il costo di funzionamento degli Organi è di norma a carico di Confcooperative LAZIO ai sensi dell'art. 1, c. 10, del Regolamento confederale di attuazione dello Statuto.

ART. 4
ASSEMBLEA REGIONALE
(COSTITUZIONE)

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai delegati degli enti aderenti, dai rappresentanti designati dagli enti aderenti a carattere regionale e interprovinciale censiti nei ruoli regionali e, senza diritto di voto, se non in quanto delegati degli enti aderenti, dai Presidenti delle Unioni territoriali e delle Federazioni regionali.
2. L'Assemblea Regionale annuale, salvo quella che provvede al rinnovo degli organi, può essere costituita dai rappresentanti di tutti gli enti associati.
3. All'Assemblea partecipano senza diritto di voto, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio Regionale, del Consiglio di Presidenza, dell'Organo di Controllo, il Segretario generale, se nominato, e il Direttore dell'Unione regionale, i Segretari generali e i Direttori delle Unioni territoriali, nonché un rappresentante di Confcooperative nazionale.

ART. 5
ASSEMBLEA REGIONALE
(CONVOCAZIONE, DISCIPLINA)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Regionale, in via ordinaria, ogni quattro anni con i compiti di cui al successivo articolo 6 e deve tenersi nel trimestre precedente l'Assemblea nazionale che provvede alla elezione degli organi confederali secondo quanto previsto dalle norme contenute nello Statuto confederale.
2. L'Assemblea è convocata annualmente con i compiti di cui ai commi 3 e 5 del successivo articolo 6 e, in via straordinaria, quando il Consiglio Regionale ne ravvisi l'utilità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli enti aderenti.
3. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente della Unione regionale quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi sociali.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le proposizioni del Consiglio Regionale e l'ordine del giorno dei lavori, è trasmesso alle Unioni territoriali, almeno 30 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea quando l'ordine del giorno prevede l'elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 15 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea.

5. Con l'avviso stesso si stabilisce la data entro la quale i Presidenti delle Unioni territoriali provvedono a convocare gli organi statutari per lo svolgimento degli adempimenti di loro competenza, segnatamente le Assemblee territoriali per la elezione dei delegati all'Assemblea Regionale e per la discussione e deliberazione dei temi all'ordine del giorno. Alle suddette Assemblee partecipa un delegato di Confcooperative nazionale.
6. Il numero complessivo dei delegati e le modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio regionale con regolamento. Si applica, in ogni caso, l'art. 2 del Regolamento confederale e tutti i provvedimenti in ordine all'elezione dei delegati, all'ordinato svolgimento dell'assemblea ed alla composizione delle controversie sono adottate dalla Commissione dell'Assemblea istituita in base alla suddetta disposizione.
7. Il numero dei delegati spettanti agli enti aderenti di ciascuna Unione territoriale verrà determinato secondo quanto disposto nel Regolamento dell'Assemblea Regionale, tenuto conto del numero degli enti aderenti, dell'ampiezza della loro base sociale, del fatturato o di altri indicatori equivalenti o del livello contributivo anche in concorso tra loro. I relativi parametri possono essere determinati anche in modo differenziato per settore.
8. Gli enti a carattere regionale ed interprovinciale aderiscono direttamente a Confcooperative LAZIO e Confcooperative Nazionale, pur conservando il diritto alla partecipazione all'assemblea dell'Unione territoriali cui hanno la sede legale ai sensi dell'art. 11, c. 8, dello Statuto confederale.

ART. 6
ASSEMBLEA REGIONALE
(SCOPI. TEMI. SVOLGIMENTO. DELIBERAZIONI)

1. L'Assemblea Regionale stabilisce gli indirizzi generali di politica cooperativa e dell'imprenditoria sociale dell'Organizzazione nella Regione, in relazione ai temi ed agli argomenti proposti dal Consiglio Regionale contenuti nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea formula, di conseguenza, le linee generali programmatiche ed elegge ogni quattro anni il Presidente della Unione Regionale e i componenti del Consiglio Regionale e dell'Organo di Controllo.
3. L'Assemblea annuale esamina temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa, il

- rapporto sullo stato dell'Organizzazione e lo stato di attuazione del programma e approva proposte nei confronti delle istituzioni pubbliche.
4. Le deliberazioni programmatiche dell'Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.
 5. L'Assemblea, inoltre, può trattare altri argomenti attinenti alla cooperazione e all'imprenditoria sociale qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.
 6. Compete all'Assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Regionale. Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei voti.
 7. L'Assemblea Regionale nomina l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, i Segretari, la Commissione Elettorale e la Commissione per la Verifica dei Poteri, quando essa ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi regionali. Negli altri casi, è presieduta del Presidente di Confcooperative LAZIO.
 8. In via ordinaria, le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.
 9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, esse si intendono respinte.
 10. Le liste dei candidati a Consiglieri regionali, da eleggere in seduta plenaria ai sensi del primo comma lettera b) del successivo art. 7 dovranno essere sottoscritte da almeno un decimo dei delegati all'Assemblea.
 11. Compete all'Assemblea ratificare le modifiche statutarie apportate dal Consiglio regionale che venissero richieste dal Ministero competente in materia di vigilanza cooperativa, nonché tutte le altre che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di provvedimenti legislativi o che siano richieste da Confcooperative nazionale.

ART. 7 CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è composto:

- a) dal Presidente di CONF COOPERATIVE LAZIO;
 - b) da un numero minimo di 15 ad un numero massimo di 30 componenti eletti dalla
Assemblea Regionale col sistema maggioritario e voto limitato ai due terzi in
rappresentanza degli enti operanti nei diversi settori corrispondenti alle Federazioni
nazionali;
 - c) dai Presidenti delle Federazioni regionali costituite.
2. Partecipano senza diritto di voto, qualora non ne facciano già parte ad altro titolo, i
Presidenti delle Unioni territoriali, il Direttore e, se nominato, il Segretario generale.
 3. I componenti del Consiglio Regionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
 4. Qualora si dovesse procedere, nel corso del mandato, alla elezione del Consiglio Regionale,
questo avrà durata fino alla scadenza originariamente prevista per il precedente Consiglio.
 5. Alle riunioni del Consiglio Regionale sono invitati a partecipare i componenti dell'Organo di
Controllo, i Segretari e i Direttori di ciascuna Unione territoriali, nonché un rappresentante
di Confcooperative nazionale.
 6. Il Consiglio Regionale potrà, in quanto osservato il principio della reciprocità, chiamare a
partecipare ai propri lavori rappresentanti di organizzazioni regionali e territoriali che
svolgano attività di interesse cooperativo, mutualistico ovvero attinenti all'impresa sociale.
 7. I componenti del Consiglio che non partecipano, senza giustificato motivo durante l'anno
solare al 50% delle riunioni, salvo impedimenti gravi, decadono automaticamente dalla
carica al 31 dicembre dello stesso anno.
 8. Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificano nel Consiglio si provvede mediante
cooptazione da parte del Consiglio stesso che dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni. I
Consiglieri cooptati durano in carica fino alla successiva Assemblea per il rinnovo degli
Organi.
 9. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio, i consiglieri rimasti in carica
hanno l'obbligo di convocare l'Assemblea per l'elezione degli organi.

ART. 8

COMPITI DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Spetta al Consiglio Regionale:

- a) stabilire gli indirizzi generali e fissare i programmi politici ed operativi di Confcooperative LAZIO nell'ambito e nei limiti delle direttive fissate dall'Assemblea;
- b) eleggere tra i suoi componenti uno o più Vicepresidenti e, in un numero variabile da 5 a 15, i membri del Consiglio di presidenza;
- c) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea ed approvare il regolamento dell'Assemblea, fissando temi, modalità e condizioni di partecipazione secondo quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti confederali;
- d) determinare i mezzi di finanziamento di Confcooperative LAZIO, nel rispetto delle decisioni di Confcooperative Nazionale, nonché la quota regionale del contributo associativo dovuto a Confcooperative nazionale;
- e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo di Confcooperative LAZIO e determinare, ove necessario, il budget di spesa complessiva consentito per delega al Presidente e al Consiglio di presidenza;
- f) promuovere, d'intesa con le Federazioni nazionali competenti, la costituzione delle Federazioni regionali e delle altre eventuali articolazioni settoriali fissandone le relative finalità e compiti, approvandone lo Statuto;
- e) delibera la costituzione dei Comitati interfederativi di cui all'art. 17, su proposta del Consiglio di presidenza anche su richiesta delle Federazioni interessate;
- g) approvare il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- h) eleggere il Presidente con la maggioranza dei componenti nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale, fermo restando che il Presidente eletto dura in carica fino al termine del quadriennio in corso;
- i) rassegnare all'Assemblea le proposte di modifica allo statuto da esso formulate o ad esso sottoposte;
- j) esercitare le funzioni ad esso specificamente demandate dall'Assemblea;
- k) nei limiti fissati dal Consiglio Regionale deliberare su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente statuto, provvedendo in particolare alla risoluzione o superamento di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le varie strutture e organi di Confcooperative LAZIO ad esclusione di quelle di competenza del Collegio dei probiviri di Confcooperative nazionale o della Camera

Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione;

- l) delegare, se ritenuto opportuno, parte delle proprie attribuzioni e compiti al Consiglio di Presidenza.

ART. 9
CONSIGLIO REGIONALE
(DISCIPLINA)

1. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità e comunque non meno di due volte all'anno.
2. Il Consiglio deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
3. L'avviso di convocazione va trasmesso via e-mail o con altro mezzo documentabile almeno otto giorni prima di quella fissata per il Consiglio. Nei casi di urgenza, la convocazione è fatta in modo che i componenti il Consiglio e l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione che potrà avvenire trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima.
5. Le riunioni del Consiglio si ritengono valide quando in prima convocazione vi interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, salvo il caso dell'elezione del Presidente di cui all'art. 12 comma 6, del presente Statuto, in cui occorre la maggioranza dei componenti il Consiglio Regionale.
7. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da un terzo dei presenti.
8. A parità di voti nelle votazioni prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.
9. L'intervento alla riunione del Consiglio regionale, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso i mezzi di telecomunicazione.

ART. 10 CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di Presidenza è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) da un numero minimo di 5 ad un massimo di 15 componenti, compresi il Presidente ed i Vicepresidenti, eletti dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b).
 - c) dai Presidenti delle Federazioni regionali costituite.
2. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con la frequenza ritenuta necessaria.
4. Le sue riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa un'ora dall'orario fissato, si intenderà riunita in seconda convocazione. In tal caso è valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi anche con strumenti informatici almeno otto giorni prima della data fissata per il Consiglio. Nei casi di urgenza, la convocazione è fatta in modo che i componenti del Consiglio e l'organo di controllo siano informati almeno un giorno prima della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione.
7. Assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza il Presidente dell'Organo di Controllo.
8. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, al 75% delle riunioni indette in un anno, decadono automaticamente dalla carica al 31 dicembre dello stesso anno.
9. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo si verificano tra i componenti del Consiglio di Presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio Regionale.
10. L'intervento alla riunione del Consiglio di presidenza, se previsto nella convocazione e in casi particolari, può essere esercitato anche attraverso i mezzi di telecomunicazione.

ART. 11 COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) curare la gestione e l'amministrazione di Confcooperative LAZIO nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio Regionale;
 - b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, secondo lo schema tipo adottato da Confcooperative Nazionale, e sottoporlo per l'approvazione al Consiglio regionale;
 - c) deliberare in merito alla struttura organizzativa di Confcooperative LAZIO mediante la istituzione, regolamentazione e disciplina di servizi e comparti operativi;
 - d) deliberare in merito alla assunzione, al trasferimento ed al licenziamento del personale dipendente oltre che al suo inquadramento;
 - e) approvare contratti di locazione o di servizi; deliberare l'acquisto di beni mobili;
 - f) designare rappresentanti e nominare delegati negli enti, in commissioni e negli altri organismi in cui Confcooperative LAZIO ha assunto partecipazioni o deve comunque essere rappresentata;
 - g) proporre al Consiglio Regionale eventuali regolamenti interni;
 - h) assegnare incarichi e nominare il direttore e altri dirigenti operativi stabilendone compiti, funzioni ed eventuali compensi;
 - i) deliberare l'ammissione degli enti che chiedono di aderire o l'esclusione delle aderenti, secondo quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari di Confcooperative Nazionale;
 - j) deliberare sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio Regionale;
 - k) deliberare su tutte le operazioni finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi di Confcooperative LAZIO e determinare i compensi del Presidente e dei Vicepresidenti, fissando altresì l'importo massimo e le modalità di utilizzo delle spese di rappresentanza degli organi;
 - l) nominare rappresentanti a convegni, congressi, commissioni, ed altre riunioni od eventi.
2. Il Consiglio di Presidenza ha inoltre ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo sulle materie del presente Statuto non espressamente riservate alla Assemblea o al Consiglio Regionale e, nei casi di urgenza, delibera su materie di competenza del Consiglio Regionale chiedendone la ratifica allo stesso nella prima riunione.

ART. 12
PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta Confcooperative LAZIO, firma tutti gli atti di Confcooperative LAZIO ed ha il potere di nominare difensori per agire o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi giurisdizione; presiede il Consiglio regionale, il Consiglio di presidenza e l'Assemblea quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi regionali.
2. Spetta al Presidente:
 - a) attuare le direttive fissate dagli organi di Confcooperative LAZIO;
 - b) curare i rapporti di Confcooperative LAZIO con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni sindacali, professionali ed economiche di rilievo regionale, nonché con le altre associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e dell'impresa sociale esistenti nella Regione e tutti gli altri rapporti con l'esterno;
 - c) convocare su delibera del Consiglio Regionale l'Assemblea, predisponendone l'ordine del giorno;
 - d) esercitare tutte le altre funzioni demandategli dagli organi di Confcooperative LAZIO;
 - e) adottare provvedimenti, in caso di motivata urgenza, di competenza del Consiglio di presidenza salvo successiva ratifica dello stesso alla sua prima riunione.
3. Il Presidente può delegare taluni dei suoi poteri o delle sue funzioni a uno o più Vicepresidenti.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente da lui designato come vicario o, in mancanza di designazione, dal Vicepresidente più anziano.
5. Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi; per il terzo mandato solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.
6. Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato, il nuovo Presidente è eletto dal Consiglio regionale e resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

ART. 13
SEGRETARIO GENERALE

1. Il Presidente può proporre al Consiglio regionale la nomina del Segretario generale, anche in persona diversa dai suoi componenti.
2. Il Segretario generale, nei limiti dei poteri conferiti, rappresenta Confcooperative LAZIO a tutti gli effetti di legge ed esplica con continuità di impegno le funzioni che gli vengono attribuite dal Consiglio regionale.
3. In particolare, il Segretario generale attende al coordinamento della struttura unionale, partecipa alle riunioni senza diritto di voto nel Consiglio regionale e nel Consiglio di presidenza, a meno che non ne faccia parte ad altro titolo come componente.

ART. 14
ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è composto da tre revisori effettivi e due supplenti eletti al di fuori dei suoi componenti dall'Assemblea, la quale nomina altresì il Presidente dell'Organo. I supplenti subentrano in ordine di anzianità agli effettivi che cessino dalla carica o che siano impediti ad esercitare le loro funzioni. In caso di carenza dell'Organo, il Consiglio regionale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea.
2. I componenti dell'Organo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Spetta all'Organo la vigilanza sulla gestione finanziaria e sulla contabilità, nonché l'esame dello schema di bilancio annuale da sottoporre al Consiglio regionale. I componenti dell'Organo intervengono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Regionale. Il Presidente dell'Organo assiste alle riunioni del Consiglio di presidenza.
4. I componenti dell'Organo di Controllo, almeno il Presidente, devono essere in possesso dei requisiti per la nomina a sindaco di società e iscritti nel registro dei revisori legali.

ART. 15
DIRETTORE

1. La direzione degli uffici di Confcooperative LAZIO è affidata ad un Direttore al quale spetta:

- a. collaborare con il Presidente e, se nominato, con il Segretario Generale per dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio regionale e del Consiglio di presidenza;
 - b. coordinare l'assistenza agli aderenti;
 - c. proporre l'assunzione del personale necessario, dirigendo complessivamente l'attività degli uffici di Confcooperative LAZIO.
2. Il Direttore dovrà possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in particolare in tema di società cooperative ed enti mutualistici.
 3. Il Direttore è tenuto a partecipare alle riunioni formative organizzate da Confcooperative nazionale.
 4. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di presidenza e del Consiglio regionale.

ART. 16 FEDERAZIONI REGIONALI

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. f), il Consiglio Regionale in presenza dei requisiti previsti all'art. 5 del Regolamento di attuazione dello statuto di Confcooperative nazionale promuove l'istituzione di Federazioni regionali di settore corrispondenti alle Federazioni nazionali.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale.
3. La denominazione delle Federazioni regionali è "Confcooperative – Federazione Regionale delle cooperative di Lazio (denominazione per esteso del settore o dei settori o delle tipologie di cooperative interessate). La denominazione abbreviata è "Confcooperative Lazio" (termine usato nel linguaggio corrente per l'indicazione del settore).
4. Nel rispetto dei principi ispiratori di Confcooperative e nell'ambito delle direttive generali e degli indirizzi politico programmatici di Confcooperative LAZIO, le Federazioni hanno a livello regionale le competenze proprie delle corrispondenti Federazioni nazionali.
5. Le Federazioni, nell'ambito delle direttive generali di Confcooperative LAZIO e in applicazione dei rispettivi statuti, determinano le linee di azione del settore, curano la

promozione e lo sviluppo degli enti aderenti nei rispettivi settori di attività, li assistono sul piano tecnico ed economico, ne curano l'attività legislativa specifica e li rappresentano nelle trattative per la stipulazione di accordi o di contratti collettivi di secondo livello di lavoro.

6. Nelle Relazioni Sindacali di settore e nella contrattazione collettiva dedicata deve essere assicurato l'intervento degli organi e delle strutture confederali di Confcooperative LAZIO e gli accordi o i contratti saranno firmati dopo che gli organi di Confcooperative LAZIO ne avrà valutato la coerenza alle politiche confederali.
7. Confcooperative LAZIO assolverà, in attuazione del disposto dallo Statuto confederale, ai compiti di sorveglianza e di intervento per il funzionamento e l'efficacia organizzativa delle singole Federazioni, verificando altresì che l'attività delle stesse sia conforme agli indirizzi e alle linee politiche deliberate dagli organi regionali e nazionali.
8. Un rappresentante di Confcooperative LAZIO, nominato dal Consiglio di Presidenza, fa parte di diritto degli organi collegiali di ciascuna Federazione regionale.
9. Qualora l'Unione regionale, d'intesa con la Federazione nazionale interessata, non ravvisi le condizioni per istituire una Federazione regionale, sentiti gli enti aderenti interessati e in accordo con il Presidente della Federazione nazionale, il Presidente dell'Unione, deve promuovere la costituzione di un Comitato rappresentativo delle cooperative aderenti e nominare un incaricato per collaborare con gli organi dell'Unione alla cura del settore.
10. Ove in una Federazione regionale si verificano irregolarità o gravi inefficienze, gli organi di Confcooperative LAZIO, d'intesa con la Federazione nazionale interessata, possono assumere gli stessi provvedimenti previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 7 ~~6~~ dello Statuto confederale.
11. Gli statuti delle Federazioni regionali devono essere conformi ad uno schema di Statuto deliberato dal Consiglio Nazionale della Confederazione su proposta delle Federazioni nazionali interessate e comunque approvati dal Consiglio regionale di Confcooperative LAZIO.
12. Le Federazioni o settori regionali non hanno né patrimonio proprio né gestione amministrativa autonoma, in quanto la loro attività è parte integrante dell'attività di Confcooperative LAZIO, la quale attribuirà annualmente alle Federazioni o settori regionali

- un budget per le spese di funzionamento secondo apposite norme regolamentari che prevedano anche criteri premiali e sanzionatori, ed interverrà, ove necessario, per sostenere iniziative straordinarie di valore significativo per l'organizzazione.
13. Le Federazioni o settori regionali, per l'espletamento delle proprie attività, dovranno avvalersi del personale di Confcooperative LAZIO.
 14. Le convocazioni degli organi delle Federazioni o settori regionali dovranno sempre essere indirizzate anche a Confcooperative LAZIO.
 15. Le Federazioni o settori regionali dovranno far pervenire copia dei rispettivi programmi annuali di attività e delle circolari a Confcooperative LAZIO.
 16. I Presidenti delle Federazioni regionali possono di norma mantenere la carica per non più di due mandati consecutivi; per il terzo mandato solo se eletti con maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.
 17. Gli organi delle Federazioni regionali durano in carica quattro anni. Qualora nel corso del mandato si renda necessaria una nuova elezione, gli organi eletti restano in carica fino al termine del quadriennio in corso. Si applica l'articolo 7, commi 7 e 8.
 18. Ferma restando la possibilità di istituire settori organizzativi territoriali in corrispondenza delle rispettive Federazioni nazionali (ai sensi dell'art. 9 dello Statuto confederale e dell'art. 5 del Regolamento di attuazione), le Unioni territoriali promuovono e convocano Comitati di filiera o di progetto, comunque denominati, coinvolgendo le cooperative e i consorzi, che – indipendentemente dal Settore e dalla Federazione di inserimento – possono collaborare con reciproco vantaggio nei mercati di riferimento.

ART. 17

COMITATI INTERFEDERATIVI

1. Possono essere costituiti, anche su richiesta delle Federazioni interessate, Comitati interfederativi, con lo scopo di assumere o coordinare iniziative di promozione e di sviluppo afferenti a tematiche di interesse a più Federazioni di cui si compone la Confederazione. A tal fine, il Consiglio regionale di Confcooperative LAZIO propone al Consiglio di Presidenza ed agli organi delle altre Federazioni interessate, la costituzione di

comitato interfederativi.

2. Le modalità di costituzione, la composizione, il funzionamento e la durata dei Comitati interfederativi è proposta dal Consiglio di presidenza di Confcooperative LAZIO all'approvazione del Consiglio Regionale di Confcooperative LAZIO.

ART. 18

PATRIMONIO E GESTIONE

1. Confcooperative LAZIO gode di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale, nei limiti compatibili con le direttive generali poste da Confcooperative Nazionale ed è sottoposta al controllo della Confederazione.
2. Confcooperative LAZIO, su autorizzazione di Confcooperative Nazionale e nel rispetto delle condizioni poste da quest'ultima, potrà richiedere il riconoscimento per l'acquisto della personalità giuridica ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Delle obbligazioni contratte risponde Confcooperative LAZIO con il proprio patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto della stessa, salvo l'acquisto della personalità giuridica ai sensi del precedente comma, nel qual caso risponderà esclusivamente Confcooperative LAZIO con il proprio patrimonio.
4. Il patrimonio di Confcooperative LAZIO è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto o per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.
5. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'associazione.
6. La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è ripetibile.
7. Il contributo associativo confederale, quale sommatoria della quota provinciale, regionale e nazionale, è unico e viene incassato da un unico soggetto. Nel caso di riscossione ad un livello diverso da quello nazionale è necessaria apposita delega.
8. Sono entrate ordinarie:
 - a. le risorse relative alla quota regionale del contributo associativo dovuto a Confcooperative nazionale;

- b. le somme pervenute a qualsiasi titolo per atti di liberalità di enti o imprese aderenti, Enti, Associazioni, persone fisiche e altri soggetti.
9. L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio di presidenza secondo uno schema predisposto dalla Confederazione e corredati della relazione dell'Organo di Controllo, dovranno essere sottoposti alla approvazione del Consiglio regionale, rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio quello consuntivo, ed entro la fine dell'anno precedente quello preventivo.
10. In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, nominerà uno o più liquidatori.
11. Nel caso di scioglimento, il patrimonio netto sarà devoluto a Confcooperative nazionale o ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione consentita dalla legislazione vigente.

ART. 19 INCOMPATIBILITÀ

Al fine di preservare l'autonomia dell'Unione e di assicurare l'adeguato funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della Unione le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dallo Statuto confederale e dal Regolamento di attuazione.

ART. 20 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti o comunque connesse e pertinenti al rapporto associativo, sono deferite per patto espresso alla competenza del Collegio dei probiviri di Confcooperative Nazionale e della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 dello Statuto confederale e 6 del Regolamento di attuazione dello statuto confederale.

ART. 21
EFFICACIA MODIFICHE STATUTARIE DI MERO ADEGUAMENTO

1. Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di Confcooperative Nazionale.
2. Il Consiglio regionale è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che il Consiglio nazionale di Confcooperative Nazionale ritenga opportune o necessarie.

ART. 22
DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme dello statuto di Confcooperative Nazionale.